

Cassazione inflessibile sui figli che perdono il lavoro I precari fuori casa Genitori non tenuti al mantenimento

DI VALERIO STROPPA

L'ingresso nel mondo del lavoro del figlio maggiorenne fa cessare l'obbligo di mantenimento. Anche se in seguito il giovane, magari perché assunto a tempo determinato, perde l'impiego. Il principio è stato ribadito dalla prima sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23590/10, depositata ieri in cancelleria. Secondo i giudici del «Palazzaccio», infatti, il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente «è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a espletare un'attività lavorativa». Tale circostanza, infatti, è idonea a dimostrare l'avvenuta maturazione del figlio, tale da affrancare il genitore dall'onere di sostentarlo economicamente, «senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno». Con tale pronuncia, che richiama le sentenze della Cassazione n. 26259/2005 e n. 12477/2004, la Suprema corte respinge dunque le tesi della madre ricorrente, la quale invece affermava che, essendo il figlio rimasto disoccupato dopo la scadenza del suo contratto a tempo determinato, egli non poteva ritenersi entrato stabilmente nel mondo del lavoro.

La vicenda originava dalla riduzione, da parte del tribunale di Siena, dell'assegno mensile di mantenimento corrisposto dal marito alla moglie separata e a ciascuno dei figli, sulla base della diminuzione dei redditi di lui causa cessazione della propria attività professionale, del miglioramento della situazione patrimoniale di lei e della raggiunta indipendenza economica del figlio, ormai divenuto maggiorenne. Tale riduzione veniva ulteriormente ampliata da un decreto della Corte d'appello di Firenze, che disponeva anche la cessazione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiore. Da qui il ricorso per Cassazione presentato dalla signora, basato, tra l'altro, sulla riduzione (ritenuta immotivata) dell'assegno di mantenimento e sulla statuizione (ritenuta illegittima) in ordine alla cessazione dell'assegno a favore del figlio maggiorenne.

Sul primo punto, gli «ermellini» dichiarano il motivo inammissibile, poiché si tratta di una mera sollecitazione a



La locandina del film francese *Tanguy* (2001): descrive il fenomeno sociologico dei figli ormai adulti che non vogliono andare a vivere da soli

za, l'operato della Corte di appello. Viene accolta, invece, la motivazione relativa allo svincolo di una quota parte di una polizza vincolata a favore della moglie, poiché relativa a un'azione che non era stata richiesta dalle parti. Non potendo pertanto essere quest'ultima disposta d'ufficio dal giudice del reclamo, la Corte cassa senza rinvio il decreto impugnato nella parte inerente alla censura accolta, rigettando gli altri motivi.

—©Riproduzione riservata—

Il testo delle sentenze su www.italiagiochi.it/ documenti

Amministratore senza delega responsabile se informato

In caso di bancarotta, la responsabilità dell'amministratore privo di deleghe passa dalla dimostrazione che questi era informato di ciò che stava avvenendo nella gestione dell'impresa. È necessario, cioè, che l'amministratore «abbia avuto la percezione del compimento di attività illecite nell'amministrazione della società», e che «abbia avuto percezione dei sintomi di illecito o che le attività incriminate fossero talmente anomale da non poter sfuggire»; inoltre, per configurare la punibilità dell'amministratore non operativo, deve essere dimostrato che egli «abbia avuto la concreta possibilità di intervenire per impedire l'evento dannoso». È quanto ha affermato la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 41136/10, depositata ieri, in merito a una causa di bancarotta. Dal fallimento di due società collegate dichiarate nel 1994 venivano imputati un amministratore di diritto e un membro del collegio sindacale; condannati in primo grado per i reati fallimentari inerenti a una sola delle due società coinvolte, in appello il reato di bancarotta per operazioni dolose veniva derubricato in bancarotta per false comunicazioni sociali, mentre veniva confermata l'affermazione di responsabilità per le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. L'amministratore ricorreva per Cassazione, affermando l'errata interpretazione della legge, laddove i giudici di merito lo avevano ritenuto colpevole pur non avendo egli alcuna delega operativa né compiuto, secondo la difesa, alcun atto gestorio della società.

Sul piano penale, la Suprema corte dichiara i reati estinti per intervenuta prescrizione, annullando la sentenza. Sul piano civile, però, gli «ermellini» rilevano che l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta è il dolo generico, pertanto è necessario dimostrare che l'imputato sia pienamente consapevole delle azioni dolose che si stanno compiendo sul patrimonio sociale. Poiché, secondo i giudici di legittimità, la sentenza impugnata si presentava carente nella motivazione, questa viene annullata agli effetti civili e rinviata per nuovo esame al giudice competente.

Valerio Stroppa

DEPOSITATO IL RICORSO DELL'OUA CONTRO IL DL 28/2010

Conciliazione obbligatoria, parola al Tar

Mediaconciliazione al Tar. Sin dall'entrata in vigore il dl n. 28/2010 ha suscitato critiche da parte dell'Avvocatura. E ieri, dopo averlo annunciato nei giorni scorsi, l'Organismo unitario dell'avvocatura, ha depositato il ricorso al Tar Lazio-Roma impugnando gli articoli 5 e 16 del dl n. 28/2010 per violazione degli articoli 77 e 24 della Costituzione, laddove essi prevedono l'impossibilità per il cittadino di scegliere se adire l'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, e di converso lo si obbliga a esperire preventivamente il procedimento finalizzato alla mediazione. Per l'Oua la mediaconciliazione obbligatoria contravviene a principi elementari di diritto: «Perché determinerà», spiega il presidente dell'Oua Maurizio De Tilla, «un più difficile accesso alla giurisdizione da parte del cittadino e un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a suo carico. Nonché un maggiore dilatamento dei tempi per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice: si fissa, inoltre, questo sistema per più dell'ottanta per cento dei processi, che rimarranno, di conseguenza, paralizzanti almeno per un anno. Ma anche costituirà un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite. Inoltre il nuovo sistema è sul piano sistematico, in totale disarmonia con aspetti processuali e tecnici con l'effetto perverso di un probabile corto circuito per innumerevoli domande. Nel decreto legislativo non si prevede l'assistenza necessaria dell'avvocato e si pone il legale in una situazione di sfiducia e di sospetto prescrivendo una obbligatoria dichiarazione scritta del cliente

Il testo del ricorso su www.italiagiochi.it/ documenti

I calcoli

TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO A - ART. 16 COMMA 4 (RIELABORAZIONE E SCHEMA DI ITALIAOGGI)	
Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino ad Euro 1000	Euro 65
Da Euro 1001 a 5000	Euro 130
Da Euro 5001 a 10.000	Euro 240
Da Euro 10.001 a 25.000	Euro 360
Da Euro 25.001 a 50.000	Euro 600
Da Euro 50.001 a 250.000	Euro 1.000
Da Euro 250.000 a 500.000	Euro 2.000
Da Euro 500.001 a 2.500.000	Euro 3.800
Da Euro 2.500.001 a 5.000.000	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

sull'avvenuta informativa. Non si individua nel mediatore un soggetto dotato di preparazione giuridica; infine si affida a questa imprecisata figura professionale il potere di formulare un progetto di accordo che, se non viene accettato, può produrre effetti penalizzanti per la difesa giudiziaria del cittadino. Un pasticcio a scapito della giustizia e dei cittadini, altro che spot pubblicitari propagandistici». Al ricorso hanno aderito diversi ordini e anche l'Associazione degli avvocati romani, sostenendo che buona parte del dl n. 28/2012 e successivo regolamento (dm n. 180/2010) evidenziano gravissime contraddizioni ed errori, con conseguenze pregiudizievoli per il cittadino. Per Fabrizio Bruni, presidente dell'Associazione, «la mediazione è prevista come "obbligatoria" perché posta come condizione di procedibilità del successivo giudizio innanzi al giudice ordinario per la maggior parte delle materie del contenzioso civile. All'obbligatorietà è unita la previsione del pagamento di una "spesa di mediazione" di importo progressivo sulla base del valore della controversia, con l'applicazione di scaglioni che comportano una spesa a carico di ciascuna

delle parti, superiore (di molto) al "contributo unificato" previsto per i giudizi innanzi l'autorità giudiziaria. Si tratta, in sostanza, di una moltiplicazione dei costi ad esclusivo carico del cittadino che ove non soddisfatto dell'operato del "mediatore", dovesse ritenere opportuno proporre il giudizio innanzi al giudice ordinario». Sotto tiro (e ritenuta illegittima a norma della direttiva n. 2008/52/Ce) anche la «disciplina sanzionatoria» prevista nel dl n. 28/2010 per il cittadino che non accetti la proposta del mediatore «là dove», spiega sempre Bruni, «stabilisce che, se detta proposta è confermata totalmente o parzialmente dal giudice, questi condannerà la parte vincitrice a rimborsare le spese alla parte soccombente (e ad una ulteriore sanzione pari al costo del contributo unificato). Sovvertendo così totalmente il principio della soccombenza di cui all'art. 91 del cpc». In buona sostanza (e se ne parlerà anche in settimana al XXX Congresso Cnf di Genova), parte dell'Avvocatura ritiene che la disciplina sulla mediazione obbligatoria «costringa» il cittadino a non affidarsi più alla giustizia ordinaria, violando in tal modo la legge delega e la stessa Costituzione italiana. Mentre una corretta concezione della mediazione, presupporrebbe di prevedere tale istituto come strumento facoltativo ovvero di contemplerlo per dirimere controversie giudiziali già in corso, nelle quali tuttavia le parti possano liberamente scegliere di demandare la decisione ad un organismo terzo, con la consulenza e l'assistenza dei propri legali. Cosa che, peraltro, sta già avvenendo in alcuni fori italiani che hanno istituito gli Organismi di conciliazione forense.

Giovanna Stumpo

Il testo del ricorso su www.italiagiochi.it/ documenti